



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

Regolamento Albo e Consulta delle Associazioni Comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01/07/2026

INDICE

TITOLO I – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- ART. 1 – Principi ispiratori e oggetto
- ART. 2 – Istituzione
- ART. 3 – Finalità
- ART. 4 – Ambiti di attività delle Associazioni
- ART. 5 – Requisiti per l'iscrizione
- ART. 6 – Procedura di iscrizione
- ART. 7 – Aggiornamento e revisione
- ART. 8 – Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo
- ART. 9 – Cancellazione

TITOLO II – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- ART. 10 – Istituzione e finalità
- ART. 11 – Compiti
- ART. 12 – Organi della Consulta
- ART. 13 – Assemblea
- ART. 14 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea
- ART. 15 – Il Presidente
- ART. 16 – Il Vice-Presidente
- ART. 17 – Il Segretario
- ART. 18 – Sede della Consulta

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 – Entrata in vigore

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Principi ispiratori e oggetto

1. Il Comune di Cassano delle Murge, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce, quali interlocutori nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, sportive e ricreative, religiose, di programmazione sociale e civile, di promozione territoriale, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale.
2. Il Comune riconosce altresì il ruolo fondamentale dell'associazionismo quale espressione di partecipazione democratica e coesione sociale. Promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.
3. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, i diritti delle associazioni e le cause di sospensione e cancellazione;
 - b) la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento della Consulta delle associazioni e dei relativi organi.

Art. 2 – Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Cassano delle Murge l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato "Albo".
2. L'Albo è pubblico ed è depositato presso l'Ufficio Cultura, che ne cura il regolare aggiornamento, compresa la verifica dei requisiti degli iscritti.
3. L'Albo è consultabile, previa richiesta scritta, presso l'Ufficio Cultura e tramite il sito internet istituzione del Comune.

Art. 3 – Finalità

1. L'Albo Comunale delle Associazioni è finalizzato a:
 - a) mappare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio;
 - b) favorire il coordinamento tra Amministrazione e associazioni;

Art. 4 – Ambiti di attività delle Associazioni

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni nei seguenti ambiti:
 - a) cultura, arte e spettacolo, attività ricreative in genere;
 - b) tutela della storia, tradizioni e beni culturali;
 - c) sport e attività motorie;
 - d) politiche giovanili;
 - e) sociale, solidarietà e volontariato;
 - f) tutela ambientale, promozione turistica e valorizzazione del territorio;
 - g) protezione civile;
 - h) promozione delle pari opportunità;
 - i) attività educative e formative.
2. L'elencazione ha carattere esemplificativo e non vincolante.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni che:
 - a) siano dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano uno scopo di natura ideale e non economico;
 - b) non perseguano fini di lucro;
 - c) abbiano sede legale o secondaria e operativa nel territorio di Cassano delle Murge;
 - d) siano in regola con le normative vigenti.
2. Non possono essere iscritte all'Albo delle Associazioni Comunali:
 - a) i partiti politici, i movimenti politici e le associazioni partitiche;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le cooperative sociali e le società di capitali;
 - d) i comitati.

Art. 6 – Procedura di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo è necessario inoltrare apposita istanza al Sindaco, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Associazione richiedente, utilizzando l'apposito modello disponibile (All. A), corredata dai seguenti documenti:
 - atto costitutivo e statuto, i quali devono contenere la specifica indicazione dell'assenza di finalità di lucro;
 - certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - scheda anagrafica, utilizzando l'apposito modello disponibile (All. B), con indicazione di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
 - fotocopia non autenticata del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante;
 - indicazione di due membri (il legale rappresentante quale membro effettivo ed il suo supplente) quali rappresentanti nell'assemblea della Consulta delle Associazioni.
2. Le Associazioni iscritte ad albi e registri nazionali o regionali hanno diritto ad essere iscritte nell'Albo Comunale, previa comunicazione da trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio Cultura, a condizione che abbiano anche delegati e/o sede secondaria e operativa nel Comune di Cassano delle Murge.
3. L'iscrizione è gratuita ed è disposta con determinazione del Responsabile del Settore competente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma precedente, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione o degli elementi informativi richiesti.
5. Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all'Associazione richiedente.

Art. 7 – Aggiornamento e revisione

1. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 28 febbraio mediante l'adozione di apposito provvedimento di Giunta comunale.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale devono comunicare per iscritto tempestivamente le eventuali modifiche e variazioni relative alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione e, comunque, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Copia dell'Albo aggiornato è trasmessa dall'ufficio comunale competente al Presidente della Consulta per la presa d'atto e per la successiva comunicazione agli iscritti.

Art. 8 – Diritti delle Associazioni iscritte all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo delle Associazioni è titolo preferenziale per:
 - a) la partecipazione alla Consulta Comunale;
 - b) l’accesso a bandi e contributi secondo i regolamenti vigenti;
 - c) l’utilizzo di spazi ed attrezzature comunali, gratuiti o con pagamento di apposito canone, secondo disponibilità;
 - d) la possibilità di co-programmazione con l’Ente;
 - e) il riconoscimento del patrocinio dell’Ente.

Art. 9 – Cancellazione

1. La cancellazione dall’Albo è disposta nei seguenti casi:
 - a) perdita definitiva dei requisiti di iscrizione;
 - b) scioglimento o cessazione dell’attività;
 - c) gravi o reiterate violazioni del presente Regolamento;
 - d) utilizzo indebito o fraudolento di contributi o benefici comunali;
 - e) richiesta volontaria dell’associazione.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d) la cancellazione è disposta con determinazione motivata del Responsabile del Settore competente, previo avvio del procedimento e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Il provvedimento deve essere notificato all’Associazione e produce effetti dalla data della sua adozione.
4. La cancellazione comporta:
 - a) la perdita di ogni beneficio concesso in ragione dell’iscrizione;
 - b) la decadenza dalla partecipazione alla Consulta;

TITOLO II CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10 – Istituzione e finalità

1. È istituita la Consulta Comunale delle Associazioni di Cassano delle Murge.
2. La Consulta è organismo permanente consultivo e propositivo, privo di personalità giuridica.
3. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, le Associazioni e gli enti del terzo settore operanti sul territorio comunale ed iscritti all’Albo delle Associazioni, che ne facciano formale richiesta mediante utilizzo dell’apposito modello disponibile.
4. L’Amministrazione comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e mette a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

Art. 11 – Compiti

1. La Consulta delle associazioni:
 - a) propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l’integrazione e il raccordo tra le associazioni locali e l’Amministrazione Comunale, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi;

- b) incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;
- c) favorisce le attività sociali, culturali e sportive, la valorizzazione dei beni ambientali, la conservazione delle tradizioni locali;
- d) propone all'Amministrazione comunale la programmazione annuale entro i 60 giorni precedenti l'approvazione del bilancio comunale di previsione;
- e) favorisce la partecipazione popolare nello svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 12 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente
 - c) il Vice-Presidente;
 - d) il Segretario.
2. Essi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento della nuova Consulta, la quale dovrà essere ricostituita, per iniziativa del Presidente uscente, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza di quella operante.
3. In caso di inerzia o mancata costituzione della nuova Consulta nel termine di scadenza previsto, il Responsabile di Settore competente in materia provvede a convocare i rappresentanti di ciascuna associazione iscritta all'Albo, fissando la prima data utile per la costituzione e nomina dei relativi organi di governo.
4. Gli organi della Consulta indicati alla lettera b), c) e d) del primo comma del presente articolo, possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'Associazione rappresentata, per decadenza dovuta all'assenza in tre sedute consecutive della Consulta ovvero per rinnovo della Consulta stessa.
5. Non possono essere nominati membri della Consulta il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali per tutta la durata del loro mandato.

Art. 13 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta ed è composta da un rappresentante per ogni associazione iscritta nell'Albo Comunale.
2. I componenti dell'Assemblea durano in carica due anni e decadono dalle loro funzioni per dimissioni personali, per nuova designazione da parte dell'Associazione di appartenenza o per scioglimento di quest'ultima.
3. In caso di impedimento di un membro titolare alla partecipazione dei lavori dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione di provenienza designa un supplente, con delega scritta, da trasmettere al Presidente della Consulta prima dell'inizio della seduta dei lavori assembleari.
4. La riunione dell'Assemblea, per l'elezione del nuovo Presidente, è convocata e presieduta dal Presidente uscente. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la convocazione dell'Assemblea della Consulta viene effettuata dal Responsabile di Settore competente.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Ad essa spetta:
 - a) eleggere al proprio interno il Presidente;
 - b) determinare i programmi di attività della Consulta;
 - c) favorire la diffusione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio tra le Associazioni;
 - d) approvare i verbali delle sedute;
 - e) valutare l'eventuale coinvolgimento e la collaborazione della Consulta in attività, iniziative o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale o enti terzi.

Art. 14 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno ed obbligatoriamente entro il mese di dicembre per la programmazione degli eventi dell'anno successivo da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, dal Presidente o dal Responsabile di Settore competente per l'elezione della nuova Consulta.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente o sostituto almeno 7 giorni prima della data stabilita, mediante apposita comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo PEC a ciascuna Associazione iscritta nonché all'Amministrazione comunale e deve contenere l'indicazione del giorno, orario e luogo di svolgimento della riunione nonché i punti all'ordine del giorno.
4. La seduta è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà più uno dei componenti ed assume risoluzioni con voto favorevole di metà più uno dei presenti; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti ed assume risoluzioni con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute assembleari sono pubbliche.
6. Il Sindaco, gli Assessori o i consiglieri comunali, possono partecipare alle sedute senza diritto di voto
7. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria Associazione ed esprime un solo voto.
8. Non è ammessa delega fra Associazioni.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta ufficialmente la Consulta, collabora affinché sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute nel rispetto dello spirito democratico.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali ed associative nel rispetto e nei limiti delle decisioni adottate dall'Assemblea.
3. Svolge funzioni di impulso e di coordinamento generale delle attività della Consulta, convoca e presiede le riunioni favorendone la partecipazione di tutti i componenti.
4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra uno dei suoi membri e può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.
5. Per l'elezione del Presidente in prima seduta è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta delle associazioni aventi diritto.
6. In seconda seduta il Presidente è eletto con il voto favorevole di un terzo delle associazioni aventi diritto; per le successive sedute è sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle associazioni presenti.
7. Il Presidente decade dall'incarico:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dei componenti e votata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto;
 - c) per inerzia o gravi inadempienze dovute al mancato svolgimento dell'incarico assegnato.
8. La carica di Presidente è gratuita.

Art. 16 – Il Vice-Presidente

1. Il Presidente nomina, tra i membri della Consulta, un Vice-Presidente da scegliersi fra i rappresentanti di una associazione diversa da quella di provenienza del Presidente medesimo.
2. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con l'Assemblea allo svolgimento dei lavori.

Art. 17 – Il Segretario

1. Il Presidente nomina fra i membri dell'Assemblea un Segretario il quale lo assiste durante lo svolgimento delle sedute.
2. Il Segretario redige apposito verbale per ogni seduta tenuta dell'Assemblea, avendo cura di indicare luogo e data di svolgimento della stessa, i nominativi dei membri presenti, gli interventi e le dichiarazioni espresse sui vari punti all'ordine del giorno, le risoluzioni approvate dall'Assemblea con indicazione dei voti riportati. Egli è tenuto alla conservazione dei verbali ed a trasmettere, entro 10 giorni dallo svolgimento di ciascuna seduta, copia degli stessi per la consultazione da parte dell'Amministrazione comunale e dei membri della Consulta.
3. La durata in carica del Segretario coincide con quella del Presidente e pertanto decade con la cessazione dalla carica da parte di quest'ultimo.

Art. 18 – Sede della Consulta

1. La Consulta delle Associazioni Comunali ha sede in Cassano delle Murge.
2. I suoi organi si riuniscono presso la Sala Consiliare dell'Ente. In caso di impossibilità di quest'ultima, l'Amministrazione comunale individua e mette a disposizione della Consulta un altro locale idoneo a garantire il regolare svolgimento delle sedute.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al compimento del periodo di deposito di 10 giorni presso la Segreteria Comunale, a seguito di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, come stabilito ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto Comunale. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento Albo e Consulta delle Associazioni Comunali ed ogni altra norma o disposizione contraria al presente Regolamento.